

Cass., civ. sez. II, del 19 marzo 2019, n. 7679

L'art. 165 c.p.c. al primo comma stabilisce che l'attore è tenuto a costituirsi nel termine di 10 giorni dalla notifica e, al secondo comma, che, ove la notifica debba eseguirsi verso più persone, il deposito dell'atto notificato deve avvenire entro dieci giorni dall'ultima notificazione.

Il punto controverso è se tale ultima previsione comporti il differimento della decorrenza del termine di costituzione alla data dell'ultima notifica, ove quest'ultima debba essere effettuata nei confronti di più parti.

Come è chiarito anche in ricorso, al problema questa Corte aveva inizialmente dato soluzione positiva - sebbene in un unico, risalente, precedente - sottolineando come fosse proprio il deposito dell'atto notificato a perfezionare la costituzione in giudizio, che quindi doveva ritenersi tempestiva anche se effettuata nei dieci giorni dall'ultima delle notificazioni (Cass. 3601/1958).

L'orientamento contrario è, tuttavia, prevalso nella giurisprudenza di legittimità sin dalla pronuncia n. 6481/1997 (relativa al regime dell'improcedibilità dell'appello), secondo cui il dato letterale del secondo comma implica che la costituzione dell'attore (o dell'appellante) abbia già avuto luogo nel termine del primo comma dell'art. 165 c.p.c., evidenziando inoltre che l'onere di depositare l'originale della citazione nel termine di dieci giorni dall'ultima notificazione "resterebbe priva di utilità, perché necessariamente tale deposito, essendo ormai state eseguite tutte le notificazioni, dovrebbe essere eseguito in quel termine".

In quell'occasione questa Corte ha escluso la possibilità di applicare in via analogica l'art. 369 c.p.c. (che fa decorrere dalla data dell'ultima notificazione del ricorso il termine per la costituzione del ricorrente in sede di legittimità) al giudizio di primo grado, traendo argomento proprio dalla suddetta disposizione per sostenere che il legislatore, quando, con riferimento all'ipotesi di pluralità di convenuti, ha inteso assumere come punto di riferimento per la costituzione dell'attore l'ultima notificazione, lo ha previsto espressamente.

A tale opzione interpretativa, che ha trovato ripetute conferme nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 13315/1999; Cass. 15007/2003; Cass. 17420/2003; Cass. 18950/2006; Cass. 13163/2007; Cass. 17958/2007; Cass. s.u. 10864/2011; Cass. s.u. 10658/2016 in motivazione; Cass. 89/2017), deve darsi continuità per le ragioni che seguono.

Non è condivisibile l'assunto di parte ricorrente secondo cui la disposizione dell'art. 165 c.p.c. andrebbe letta in combinato con le molteplici previsioni che, fissando la decorrenza del termine di costituzione dall'ultima delle notificazioni, paleserebbero la reale ratio legis sottesa alla disciplina della costituzione in giudizio in presenza di pluralità di parti.

La formulazione del secondo comma dell'art. 165 c.p.c. è rimasta immutata anche dopo la riforma del rito ordinario di cognizione adottata con il D.L. 35/2005, convertito con L. 80/2005, allorquando erano già in vigore non solo le norme del processo di cassazione (art. 369 c.p.c.), ma anche le disposizioni operanti per le controversie societarie (art. 3, comma secondo, D.LGS 5/2003) e già si era consolidata l'interpretazione, nei termini indicati, del disposto degli artt. 165 e 348 c.p.c..

Quindi, in ossequio al canone interpretativo del cd. legislatore consapevole, l'aver mantenuto immutata la formulazione dell'art. 165 c.p.c. non può che costituire espressione della volontà

normativa di non modificare la differente disciplina della costituzione in giudizio nel rito ordinario di cognizione, restando esclusa la praticabilità di una lettura correttiva della disposizione o il ricorso all'analogia (Cass. 18950/2006; Cass. 17958/2007).

Non merita adesione la tesi del ricorrente secondo cui nessun vulnus alle esigenze di difesa del convenuto deriverebbe dal fatto di consentire la costituzione dell'attore nei dieci giorni dall'ultima notificazione, essendogli comunque garantita la concessione del termine a comparire, avendo questa Corte condivisibilmente evidenziato che la decorrenza del termine di costituzione dalla data della prima notificazione è volta — piuttosto - ad indurre ciascuno dei destinatari a supporre che la notifica eseguita nei suoi confronti sia stata effettuata per prima, stabilendo in tal modo un punto di riferimento certo per individuare la tempestività della costituzione dell'attore (Cass. 17958/2007; Cass. 6481/1997).

Sebbene il processo possa proseguire anche in caso di mancata costituzione o di costituzione tardiva dell'attore qualora si costituisca almeno una delle altre parti (art. 171, comma secondo, c.p.c.), per il destinatario della notifica è indifferente che altro convenuto abbia deciso di iscriversi comunque la causa a ruolo e coltivare il giudizio (Cass. s.u. 10846/2011) e, peraltro, nel giudizio di secondo grado, la costituzione tardiva dell'appellante determina l'improcedibilità del gravame (art. 348 c.p.c.) e, salvo l'esame di eventuali impugnazioni incidentali, comporta la definizione in rito della causa.

Quanto al fatto che la decorrenza del termine di costituzione dalla prima notifica potrebbe in concreto impedire la regolare costituzione per causa non imputabile alla parte, è sufficiente obiettare che l'art. 165 ultimo comma c.p.c. consente di depositare l'originale notificato entro dieci giorni dall'ultima notificazione e comunque la tempestiva costituzione dell'appellante con la copia dell'atto di citazione (cd. velina) in luogo dell'originale non determina l'improcedibilità del gravame, ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall'art. 165 c.p.c., sanabile, anche su rilievo del giudice, entro l'udienza di comparizione di cui all'art. 350, comma 2, c.p.c. mediante deposito dell'originale da parte dell'appellante, ovvero a seguito di costituzione dell'appellato che non contesti la conformità della copia all'originale, salva, in ogni caso, la possibilità per l'appellante di chiedere la remissione in termini per la regolarizzazione della costituzione (Cass. s.u. 16598/2016).

2.1. Parimenti infondato è l'assunto secondo cui il principio affermato dalle sezioni unite con la sentenza n. 10864/2011 non potrebbe applicarsi alle impugnazioni proposte precedentemente, poiché che il termine di costituzione in appello decorra dalla prima notifica è principio enunciato da questa Corte sin dal 1997 ed è stato poi confermato da una molteplicità di pronunce (anche anteriori alla proposizione dell'appello da parte del ricorrente), senza che fosse emerso e si fosse consolidato un indirizzo contrario.